

TI_GERICHTE 15.2013.77 vom 17. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.77

FR: TI_GERICHTE 15.2013.77 du 17 septembre 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.77 del 17 settembre 2013

Regeste

Notifica di precetto esecutivo a persona giuridica

Erwägungen

E. 1

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

E. 2

Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all'art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 LEF quando avviene alla sede della società escussa in assenza di una delle persone menzionate all'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF.

E. 3

La notifica sostitutiva di un atto esecutivo ad un impiegato della società che non ne sia un amministratore, un direttore o un procuratore può avvenire unicamente quando la notifica ad una di queste persone non è potuta avvenire perché temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12 consid. 3b, con rif.; Angst, op. cit., n. 10 ad art. 65; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 25 ad art. 64; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64). Nel caso di specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio, ossia in _____, nelle mani di un impiegato che non risulta essere amministratore, direttore o procuratore della stessa. Dall'estratto del registro di commercio della società escussa emerge che quest'ultima dispone di un consiglio di amministrazione composto di sette persone. La ricorrente sostiene che nei suoi uffici sarebbero abitualmente presenti tutte le sette persone autorizzate a ricevere la notifica. Orbene nella fattispecie non è dato a sapere se il 13 giugno 2013 negli uffici dell'escussa era presente almeno uno dei sette membri del consiglio d'amministrazione. Incombeva all'agente notificatore verificare tale assenza (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 64). In concreto sul precetto esecutivo non figura alcuna indicazione in merito ad una simile verifica (benché il nome del presidente _____ vi fosse menzionato) e l'Ufficio, a cui

spetta l'onere di provare la regolarità della notifica (ad es.: RtiD I-2011 731 n. 43c; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 7 ad art. 34), non pretende che nessun rappresentante della società fosse presente nei suoi uffici il 13 giugno 2013 né che l'impiegato _____ fosse esplicitamente abilitato a ricevere l'atto in questione, in base a una regolare procura. La regolarità della notifica non è quindi dimostrata, sicché vi è da ritenere che gli organi della ricorrente abbiano avuto conoscenza del precetto esecutivo n. _____ solo il 19 luglio 2013. Lo stesso giorno RI 1 ha scritto all'Ufficio formulando, anche se solo a titolo cautelativo, tempestiva opposizione. La carente notifica del precetto è da considerare sanata dal fatto che la ricorrente ha comunque ricevuto l'atto esecutivo qui in discussione e ha interposto tempestiva opposizione. Occorre pertanto ordinare all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con la data del 19 luglio 2013 l'opposizione di RI 1 interposta al PE n. _____.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso va accolto nella sua domanda subordinata. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 65 cpv. 1 n. 2, 65 cpv. 2 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. _____ dell'CO 1 è dichiarata tempestiva. Di conseguenza è fatto ordine all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con la data del 19 luglio 2013 l'opposizione di RI 1 interposta al precetto esecutivo n. _____. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente _____ Il segretario Rimedi giuridici _____
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.